



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

### COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE E DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' PER IL QUADRIENNIO 2019 - 2022

#### VERBALI

Il giorno **3 luglio 2019** alle ore 17,30 nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Firenze si insedia la Commissione elettorale costituita con delibera n. 11 del 3 luglio 2019, che qui si allega corredata degli allegati alla stessa (**all. 1**).

Sono presenti gli Avvocati Sergio Paparo (che assume la Presidenza), Francesco Singlitico (con le funzioni di Segretario), Fabio Azzaroli, Enrico Battisti, Antonio Becattini, Filip Bernini, Giuseppe Bonfiglio, Cristiano Calussi, Cristina Cescatti, Massimo Dal Piaz, Lapo Mariani, Federico Minghelli, Bhabita Nanwani e Alessandra Turi. Sono assenti gli Avvocati Gianni Osti (che ha comunicato la sua assenza con pec del 03.07.2019, prot. 8842), Giulio Ciofini (che ha comunicato telefonicamente la sua impossibilità ad essere presente), Mario De Biase, Paolo Ghetti, Francesca Mantelli.

Il Presidente dispone che la Responsabile della Segreteria dell'Ordine, sig.ra Sandra Neri, supporti l'attività della Commissione elettorale per tutto lo svolgimento dei suoi lavori, curando ogni relativa incombenza e formalità, con l'ausilio dei dipendenti Gaetano Ascoli, Daniela Becherucci, Mariangela Motolese e Teresa Figliomeni.

Il presente verbale viene redatto in forma dattilografica dalla sig.ra Sandra Neri sotto dettatura del Presidente e revisione da parte del Segretario.

Il Presidente ricorda che la Commissione elettorale è competente a gestire sia le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine che quelle per il rinnovo del Comitato Pari Opportunità e propone che si proceda con unica verbalizzazione per entrambe le elezioni, salvo la redazione di verbali autonomi per quanto concerne la fase di scrutinio e proclamazione degli eletti; l'originale del verbale verrà acquisito al fascicolo relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine mentre per quelle relative al Comitato Pari Opportunità verrà estratta una copia che sarà autenticata dal Segretario.

La Commissione elettorale prende atto delle delibere consiliari n. 2 del 5 giugno 2019 e n. 1 del 12 giugno 2019 relativamente al luogo ed agli orari delle operazioni di voto e di scrutinio di entrambe le elezioni ed al tal fine allega al presente verbale gli avvisi di convocazione delle elezioni approvate con le dette delibere (**all.ti 2 e 3**).

Il Presidente invita ciascun componente della Commissione elettorale a comunicare entro le ore 12 di mercoledì 10 luglio 2019, con mail all'indirizzo [uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu](mailto:uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu) i giorni e le fasce orarie della propria presenza al seggio elettorale.

Il Presidente ed il Segretario cureranno, d'intesa con la Segreteria del Consiglio dell'Ordine. La predisposizione di tutto il materiale necessario all'allestimento del seggio elettorale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 113/2017.

La Commissione elettorale approva all'unanimità i modelli di scheda elettorale per le elezioni del Consiglio dell'Ordine (**all. 4**) e del Comitato Pari Opportunità (**all. 5**), viene dato incarico alla Segreteria di stampare per ciascuna elezione n. 2.500 schede che saranno timbrate a secco con il logo dell'Ordine e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della Commissione elettorale, con riserva di disporre, nel corso delle operazioni elettorali, la stampa, la timbratura a secco e la sottoscrizione di ulteriori schede se necessarie in relazione al numero dei votanti. Le schede saranno di colore bianco per le elezioni del Consiglio dell'Ordine e di colore giallo chiaro per le elezioni del Comitato Pari Opportunità.

A questo punto la Commissione procede alle verifiche di sua competenza.

**Quanto alle elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI** la Commissione elettorale procede ex artt. 3, 8 e 9, comma 5, della legge n. 113/2017 alla verifica delle n. 63 candidature pervenute alla Segreteria dell'Ordine come da elenchi formati sia in ordine di presentazione delle candidature (**all. 6**) sia in ordine alfabetico (**all. 7**). In entrambi gli elenchi sono indicate, per ciascun candidato, le date di nascita, di iscrizione all'Albo e di presentazione della candidatura (quest'ultima con il relativo protocollo).


Il Presidente riferisce che l'istruttoria relativa ai dati in questione è stata effettuata sotto la supervisione del Consigliere Segretario e della Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Si dà atto che tutte le dichiarazioni di candidatura sono state presentate tempestivamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della legge n. 113/2017; che per tutti i candidati non sussistono motivi di incompatibilità ex art. 47, comma 6, L.247/2012 non avendo alcuno di essi svolto le funzioni di commissario nelle Commissioni d'esame avvocato nelle sessioni 2015, 2016, 2017 e 2018; che nessuno dei candidati ha riportato nei cinque anni precedenti sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

La Commissione procede, infine, alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 113/2017 (così come interpretato autenticamente dall'art. 11 quinquies della legge n. 12/2019).

Dopo ampia ed articolata discussione - nella quale prendono la parola tutti i presenti esprimendo il proprio orientamento di massima - la Commissione elettorale ritiene necessario con riguardo all'applicazione delle suddette norme, approfondire l'esame delle posizioni dei soli candidati Avvocati Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi. non sussistendo invece esigenza di alcuna ulteriore valutazione per tutti gli altri candidati.

A tal fine delibera all'unanimità di riconvocarsi per **lunedì 8 luglio 2019, ore 13,30.**

 2

Il presente verbale si chiude alle ore 18,50

\* \* \*

La Commissione elettorale riprende i lavori il giorno **8 luglio 2019** alle ore 13.50.

Sono presenti gli Avvocati Sergio Paparo (Presidente), Francesco Singlitico (Segretario), Fabio Azzaroli, Filip Bernini, Enrico Battisti, Antonio Becattini, Giuseppe Bonfiglio, Cristiano Calussi, Cristina Cescatti, Giulio Ciofini, Massimo Dal Piaz, Mario De Biase, Paolo Ghetti, Francesca Mantelli, Lapo Mariani, Federico Minghelli, Bhabita Nanwani.

L'Avv. Osti ha comunicato la sua assenza con pec del 04.07.2019 (prot. 8939) e l'Avv. Alessandra Turi ha comunicato la sua assenza per indisposizione con pec del 08.07.2019 (prot. 9031).


La Commissione Elettorale, così come deliberato all'esito della seduta del 3 luglio 2019, riprende i lavori procedendo all'esame delle candidature proposte dagli Avvocati Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi con riguardo alla sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 113/2017 (così come interpretato autenticamente dall'art. 11 quinquies della legge n. 12/2019).

L'esame della posizione di entrambi i candidati viene svolta unitariamente in quanto le questioni da esaminare sono comuni ad entrambi.

Si procede, in via preliminare, alla ricognizione del *curriculum* consiliare di ciascuno dei candidati sulla base dei verbali delle adunanze consiliari, dalla quale emerge che i candidati Gambogi e Gaviraghi hanno ricoperto la carica di Consiglieri dell'Ordine in tutti i mandati consiliari susseguitisi dal gennaio 2000 fino ad oggi in maniera continuativa, salvo quanto si preciserà in appresso con riguardo al periodo 5 febbraio 2014 – 31 dicembre 2014.

Più precisamente:

- i candidati Gambogi e Gaviraghi hanno ricoperto l'incarico di Consiglieri nei mandati consiliari 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009 e 2010/2011; tutti i suddetti mandati hanno avuto durata biennale con scadenza al 31 dicembre del secondo anno di ciascuna consiliatura ai sensi dell'allora vigente art. 1, comma 2, del D. lgs 174/1948 che disponeva che i Consigli dell'Ordine *“sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo. Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio”*;
- nel corso della consiliatura 2012/2013 (anch'essa prevista di durata biennale ex art. 1, comma 2, D.lgs. 174/1948) è intervenuta l'approvazione della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che all'art. 65, comma 2, ha disposto che *“i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge (n.d.r. - 3 febbraio 2013) sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data”* (n.d.r. - 31 dicembre 2014);
- nell'adunanza consiliare dell'8 gennaio 2014 sono state rassegnate le dimissioni dalla carica di Consigliere da parte dei Colleghi Luciano Bossi, Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi; conseguentemente il Consiglio dell'Ordine, con delibere del 15, 22 e 29 gennaio 2014 ha disposto l'integrazione della composizione consiliare designando, in sostituzione dei Consiglieri dimissionari, i primi dei non eletti all'esito delle elezioni tenutesi nel gennaio 2012 ed il Consiglio si è ricostituito nella sua integrità nell'adunanza del 5 febbraio 2014;



- i candidati Gambogi e Gaviraghi, infine, hanno svolto l'incarico di Consigliere anche nel mandato consiliare 2015 – 2018 (scaduto il 31 dicembre 2018 ed attualmente in regime di "proroga elettorale" ai sensi del comma 2 dell'art. 11 quinquies della legge n. 12/2019 ed in virtù delle delibere del Consiglio dell'Ordine n. 8 del 16 gennaio 2019, n. 16 del 17 aprile 2019 e n. 2 del 5 giugno 2019).


Il Presidente mette a disposizione di tutti i componenti la Commissione Elettorale copia delle comunicazioni mail del 2 luglio 2019 (prot. 8800) e 3 luglio 2019 (prot. 8882) - che vengono acquisite sub all.ti 8 e 9 – dell'Avv. Andrea Pesci nelle quali vengono illustrati argomenti relativi alle questioni oggetto delle valutazioni e determinazioni da assumere con riguardo alla candidatura degli Avvocati Gambogi e Gaviraghi, nonché la copia del provvedimento n. 1/2019 del Consiglio Nazionale Forense (che viene acquisito sub all.10) espressamente citato nella suddetta comunicazione 3 luglio 2019 dell'Avv. Pesci.

In via preliminare la Commissione elettorale all'unanimità ricostruisce nei seguenti termini il quadro normativo di riferimento per le determinazioni da assumere:

- legge n. 113/2017 (entrata in vigore, ai sensi dell'art. 20 della legge stessa, il 21 luglio 2017, "quale giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" avvenuta il 20 luglio 2017 su G.U. Serie generale n. 168);
- legge n. 12/2019 (entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge stessa, il 13 febbraio 2019, "quale giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" avvenuta il 12 febbraio 2019 sulla G.U. Serie generale n. 36)

I detti provvedimenti legislativi, per quanto di interesse in questa sede, dispongono che:

- a) art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113/2017: "i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi";
- b) art. 3, comma 3, terzo periodo, della legge n. 113/2017 e art. 11 quinquies della legge n. 12/2019: "la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato";
- c) art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017 ed art. 11 quinquies della legge n. 12/2019: "dei mandati inferiori ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3";
- d) art. 17, comma 1, della legge n. 113/2017: "i consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- e) art. 17, comma 2, della legge n. 113/2017: "i consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014 n. 170 le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento se successiva alla predetta data di entrata in vigore";
- f) art. 17, comma 3, della legge n. 113/2017: "in sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine,, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2 è stabilita comunque

 4

*alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge”;*

- g) art. 11 quinquies della legge n. 12/2019: *“l'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017 n. 13, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4 della legge 12 luglio 2017 n. 113”.*

Sull'interpretazione del complesso normativo in questione sono intervenute dapprima le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 32781/2018 e, di recente, la Corte Costituzionale con decisione, attualmente in corso di pubblicazione, adottata all'esito dell'udienza del 18 giugno 2019, con la quale – come da comunicato stampa pubblicato in pari data sul sito internet della Consulta - sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale del detto complesso normativo sollevate dal Consiglio Nazionale Forense con ordinanze del 28 febbraio 2019.

Sulla base del fin qui richiamato quadro normativo e giurisprudenziale, la Commissione elettorale all'unanimità ritiene che la circostanza secondo cui candidati Gambogi e Gaviraghi nel corso della consiliatura 2012 – 2013 abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Ordine in data 8 gennaio 2014 (venendo poi sostituiti con effetto dal 5 febbraio 2014) non è in alcun modo rilevante al fine di escludere per la loro candidatura il divieto del terzo mandato consiliare consecutivo, non operando a loro favore la già ricordata disposizione secondo cui *“dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto”.*

Infatti:

- l'espressione *“mandati di durata inferiore ai due anni”* (art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017) deve intendersi riferita non già alla durata dell'incarico consiliare in precedenza svolto dal singolo consigliere che riproponga la propria candidatura in successive elezioni bensì a quella (la durata) della consiliatura alla quale è stato eletto; in altre parole, non v'è alcun appiglio normativo che possa far ritenere plausibile la lettura interpretativa secondo cui, ai fini dell'applicazione della norma in esame dovrebbe considerarsi la quantità di tempo (più o meno di due anni) in cui il singolo candidato abbia svolto le proprie funzioni di Consigliere piuttosto che la durata della stessa così come normativamente prevista;
- peraltro, la norma in questione è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento forense allorché, appunto con la legge n. 113/2017, il Parlamento ha ritenuto necessario disciplinare *ex novo* il procedimento elettorale per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine a seguito della situazione di *“stallo”* che si era venuta a determinare in conseguenza degli interventi della giustizia amministrativa con i quali erano state annullate molte delle norme del precedente D.M. 170/2014, emanato in attuazione del disposto dell'art. 28 della legge n. 247/2012; nella relazione illustrativa del disegno di legge AC 4439 (poi approvato come legge 113/2017) è scritto, infatti, che obiettivo del proponente (On.le Falanga) era quello di *“intervenire con norma primaria al fine di fornire un quadro normativo stabile alla elezione dei consigli degli ordini forensi alla luce di alcune sentenze del TAR Lazio, confermate dal Consiglio di Stato, che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento del 2014”*; infatti a causa dello stato di incertezza sulle regole elettorali applicabili determinato dal detto contenzioso



giudiziario, in svariate decine di Ordini forensi ancora non erano state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio (elezioni che avrebbero dovuto svolgersi nel gennaio 2015) e dunque la *ratio* della previsione del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 113/2017 va individuata nella necessità di escludere dal computo dei due mandati consecutivi (di cui al comma 3 dello stesso art. 3) quello che si sarebbe avviato in esito alle elezioni che sarebbero state indette ai sensi della nuova legge (la n. 113/2017) e che, infatti, si sono tenute nell'ultimo trimestre del 2017, con la conseguenza che quel mandato consiliare avrebbe avuto durata limitata (appunto "*inferiore a due anni*");

- nel senso qui sopra prospettato è chiarissimo il disposto dell'art. 17 della legge n. 113/2017, in particolare i commi 1, 2 e 3;
- inoltre, fermo quanto fin qui evidenziato, il limite di due anni fissato dalla norma in questione non può che essere interpretato come riferito "*alla metà della durata del mandato ordinario*" (biennale prima e quadriennale poi per effetto di quanto disposto dall'art. 28 della legge n. 247/2012);
- questa lettura interpretativa è confortata espressamente dalla motivazione della sentenza 32781/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che (a pagina 15, nel paragrafo 31), riferendosi al disfavore legislativo nei confronti di "*ogni prolungato esercizio del mandato*" lo ritiene "*come dalla norma individuato per tempo pari alla durata di due mandati consecutivi (purché ognuno non inferiore a due anni e cioè, per gli Avvocati, in ragione della metà della durata del mandato ordinario)*";
- peraltro negli stessi identici termini si esprime anche il *parere pro veritate* fornito alla Commissione elettorale dall'Avv. Andrea Pesci (si tratta del già ricordato all. 8 al presente verbale) nel quale, si legge testualmente che "*ove dunque si parametri la durata scelta dal legislatore (meno di due anni) alla durata ordinaria del mandato consiliare, attualmente fissata in quattro anni, risulta come la durata considerata ininfluyente ai fini del divieto di eleggibilità "per doppio mandato consecutivo" sia quella inferiore alla metà del mandato ordinario*";
- infine va evidenziato che le dimissioni in questione dei Consiglieri Gambogi e Gaviraghi sono intervenute allorché il mandato consiliare (di durata biennale ai sensi del già ricordato art. 1, comma 2, del D. lgs 174/1948), si era già integralmente esaurito allo spirare del 31 dicembre 2013 e l'art. 65, comma 2 della legge n. 247/2012 lungi dall'intervenire sulla durata del mandato si è limitato a prorogare i consigli circondariali in carica alla data del 3 febbraio 2013;
- in ogni caso, anche se si volesse ritenere che con l'art. 65, comma 2, della legge n. 247/2012 il legislatore abbia inteso differire fino al 31 dicembre 2014 la durata del mandato consiliare e non soltanto prorogare l'operatività dei Consigli in carica, rimane insuperabile il rilievo di cui sopra che gli allora Consiglieri Gambogi e Gaviraghi avevano già svolto l'incarico consiliare per ben oltre la metà della durata del mandato stesso.

Le motivazioni fin qui articolate non sono contraddette dal richiamo (operato dall'Avv. Andrea Pesci nella sua nota 3 luglio 2019 - all. 9) al provvedimento 15 gennaio 2019 del Consiglio Nazionale Forense (all. 10) relativo alla vicenda giurisdizionale dell'Avv. Pietro Di Tosto, e ciò per due ordini di motivi:



✓ in primo luogo, perché la motivazione della decisione del C.N.F. non fa alcun riferimento alla questione della durata dei mandati consiliari nei termini asseriti dall'Avv. Pesci;

✓ in secondo luogo, perché il mandato consiliare svolto dall'Avv. Di Tosto nel Consiglio dell'Ordine di Roma, precedente rispetto a quello decorrente dal 1 gennaio 2019, era quello instaurato ex art. 17, comma 2, della legge n. 113/2017, previsto per legge di durata inferiore a due anni e, pertanto, non computabile al fine del calcolo del c.d. limite del doppio mandato consecutivo.

Ciò nonostante, il Presidente, considerato che:

- potrebbero essere ravvisati profili di differenti interpretazioni del dato normativo che presenta oggettivamente qualche aspetto di problematico raccordo tra la vigente disciplina e quella precedente, ulteriormente resa complessa dai provvedimenti normativi e pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti, non sempre di chiara interpretazione;

- in detto contesto, l'esclusione della candidatura degli Avvocati Gambogi e Gaviraghi potrebbe determinare una lesione irreparabile del diritto, costituzionalmente garantito, di elettorato sia attivo che passivo, anche in considerazione che la tempistica normativamente prevista per lo svolgimento dei lavori della Commissione elettorale e per gli adempimenti di sua competenza, seppure svolti con la massima tempestività rispetto al calendario normativamente previsto, rende estremamente difficile, se non impossibile, l'esperimento dei rimedi in sede giurisdizionale previsti dall'ordinamento professionale forense;

- viceversa l'ammissione delle candidature in questione non preclude una completa valutazione a cognizione piena, nella sede giurisdizionale propria, delle eventuali impugnative che dovessero essere svolte avverso il presente provvedimento dagli aventi interesse ovvero contro quelli successivi di competenza della Commissione elettorale.

Il Presidente evidenzia, inoltre che l'ammissione delle candidature degli Avvocati Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi sia la più funzionale a salvaguardare la pluralità più ampia della consultazione elettorale e rappresenta un equilibrato contemperamento dei diritti di candidati ed elettori, con l'ulteriore beneficio rappresentato dalla conservazione della validità complessiva della tornata elettorale; pertanto propone che le candidature siano ammesse.

La proposta del Presidente viene messa ai voti e viene approvata da tutti i presenti con il solo voto contrario dell'Avv. Enrico Battisti che dichiara che la ricostruzione e l'interpretazione del quadro normativo operate dalla Commissione elettorale avrebbe dovuto indurre la stessa, nell'esercizio delle prerogative assegnate alla Commissione dall'art. 9, comma 5 della legge n. 113/2017, a dichiarare la non ammissione dei candidati Avvocati Gambogi e Gaviraghi.

Per quanto riguarda invece tutte le altre candidature vengono ammesse all'unanimità.

\*\*\*

### **Quanto alle elezioni per il rinnovo del COMITATO PARI OPPORTUNITÀ**

La Commissione elettorale procede, ai sensi dell'Atto costitutivo e del Regolamento elettorale (approvati con delibera consiliare n. 3 del 25.07.2018) alla verifica delle n. 15 candidature pervenute alla Segreteria dell'Ordine come da elenchi formati sia in ordine di presentazione delle candidature (all. 11) sia in ordine alfabetico (all. 12). In entrambi gli elenchi sono indicate, per ciascun candidato, le date di nascita, di iscrizione all'Albo e di presentazione della candidatura (quest'ultima con il relativo protocollo).



Il Presidente riferisce che l'istruttoria relativa ai dati in questione è stata effettuata sotto la supervisione del Consigliere Segretario e della Responsabile della Segreteria dell'Ordine.

Si dà atto che tutte le dichiarazioni di candidatura sono state presentate tempestivamente e che non sussistono motivi ostativi all'ammissione delle candidature stesse che, pertanto, vengono tutte dichiarate valide ed ammesse.


\* \* \*

La Commissione elettorale delibera di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale dell'Ordine e di trasmetterne copia a tutti i candidati a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16,30.


Il Segretario

Avv. Francesco Singlitico



Il Presidente

Avv. Sergio Paparo







del. 1

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 3 LUGLIO 2019

DELIBERA n. 11

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
E DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  
PER IL QUADRIENNIO 2019 – 2022  
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente, Avv. Sergio Paparo:

✓ premesso che

- alle ore 12 del 1 luglio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Comitato Pari Opportunità, per il quadriennio 2019 – 2022 ed alle ore 12 del 2 luglio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità a far parte della Commissione elettorale di cui all'art. 9 L. 113/2017;
- entro i termini suddetti sono pervenute n. 63 candidature per l'elezione del Consiglio dell'Ordine (all. 1), n. 15 candidature per l'elezione del Comitato Pari Opportunità (all. 2) e n. 17 dichiarazioni di disponibilità a far parte della Commissione elettorale (all. 3), come da elenchi riepilogativi trascritti negli allegati.

✓ considerato che

- le funzioni di Presidente e di Segretario della Commissione elettorale saranno svolte rispettivamente dal Presidente e dal Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine, non avendo gli stessi proposto la propria candidatura né per le elezioni del Consiglio dell'Ordine né per quelle del Comitato Pari Opportunità;
- tutti i Colleghi che hanno dichiarato la propria disponibilità a far parte della Commissione elettorale sono in possesso del requisito di anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e non hanno proposto la propria candidatura né per le elezioni del Consiglio dell'Ordine né per quelle del Comitato Pari Opportunità;
- dovendo la Commissione elettorale gestire le operazioni di voto contemporaneamente per le elezioni sia del Consiglio dell'Ordine che del Comitato Pari Opportunità, ed essendo stato fissato il calendario delle operazioni elettorali dal 15 al 19 luglio 2019 (ore 9 – 14) con inizio delle successive operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità, è opportuno designarne il numero dei componenti in misura congrua ai suddetti compiti ed incombenze;

DELIBERA

di costituire la Commissione elettorale di cui all'art. 9 della L. 113/2017 designando a farne parte tutti i Colleghi che hanno dichiarato la propria disponibilità - senza pertanto necessità di ricorrere al

sorteggio previsto dal comma 3 della detta norma - oltre ai Consiglieri Susanna Della Felice, Pierluigi Ciari e Gaetano Viciconte, quali membri supplenti.

Conseguentemente la Commissione elettorale, nel rispetto delle proporzioni previste dal richiamato comma 3 dell'art. 9 della L. 113/2017, è composta dal Presidente Sergio Paparo, dal Consigliere Segretario Francesco Singlitico, dal Consigliere Enrico Battisti nonché dagli Avvocati componenti ordinari Fabio Azzaroli, Enrico Battisti, Antonio Becattini, Filip Bernini, Giuseppe Bonfiglio, Cristiano Calussi, Cristina Cescatti, Giulio Ciofini, Massimo Dal Piaz, Mario De Biase, Paolo Ghetti, Francesca Mantelli, Lapo Mariani, Federico Minghelli, Bhabita Nanwani, Gianni Osti e Alessandra Turi, oltre ai membri supplenti Avvocati, Susanna Della Felice, Pierluigi Ciari, Gaetano Viciconte.

Il Presidente convoca la seduta di insediamento della Commissione elettorale per la data odierna alle ore 17,00 presso i locali del Consiglio dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità alle ore 16,10.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

**Il Consigliere Segretario**

**Il Presidente**

**ELENCO CANDIDATURE CONSIGLIO DELL'ORDINE**

1	ABBATE	GIUSEPPINA
2	ANTOCI	MARIA GRAZIA
3	BASETTI SANI VETTORI	ANNA
4	BAYON SALAZAR	ALESSANDRA
5	BENUSSI	DOMENICO
6	BERETTA ANGUISSOLA	PIETRO
7	BONAFEDE	GABRIELE
8	BONFA'	MARIAN
9	BURGIO	MANFREDI
10	BUSONI	FILIPPO
11	CAGLIA	GIUSEPPE
12	CALOSI	ANDREA
13	CAPIALBI	MASSIMO
14	CAPPELLINI	FRANCESCA
15	CARUSO	ILARIA
16	CASCIANO	MARIA VALENTINA
17	CASSI	GIAMPIERO
18	CASSIGOLI	CRISTINA
19	CECCHI	MANUELA
20	CIRRI	ALESSANDRA
21	DALET	DAVID
22	DE FABRITIIS	JACOPO
23	FACCHINI	FRANCESCO
24	FERRONI	MASSIMO
25	GAMBOGI	GIANLUCA
26	GAVIRAGHI	FRANCESCO
27	GRAMIGNI	LAPO
28	IACHINO	FRANCESCA
29	INCHES	ROBERTO
30	LA SPINA	GIOVANNI
31	LOMBARDI SERNESI	NICCOLO'
32	LOTITO	PIER FRANCESCO
33	MARRAPESE	ENRICO
34	MATERA	MANUELA
35	MEDAGLIA	SALVATORE
36	NANNELLI	ROBERTO
37	NOCCESI	ANDREA
38	NOCENTINI	SILVIA
39	PACCHI	GAETANO
40	PASQUINUZZI	PAOLA
41	PASSAGNOLI	MADDALENA
42	PENGUE	GRAZIA
43	PESCATORI	CHIARA
44	POLI	CARLO
45	PRATOVECCHI	TOMMASO
46	PROIETTI PLACIDI	FRANCESCA
47	RISTORI	LAURA
48	ROSSI	WALTER

ALL. 1

DELIBERA N. 11

DEL 03.07.2019

49	RURIO	ALESSIA
50	SANTAGUIDA	BENEDETTA
51	SANTARELLI	LUCA
52	SANTONI	SIBILLA
53	SCATOLINI	FRANCESCA
54	SEGGI	NICCOLO'
55	SGROMO	VITTORIO
56	SORELLI	LEONARDO
57	STRAMMIELLO	MICHELE
58	TAGLIAFERRI	RICCARDO
59	TALARICO	LILIANA
60	VIDRICH	ERIKA ELEONORA
61	VOCE	ANTONIO
62	ZARU	VANINA
63	ZURLI	ENRICO

**ELENCO CANDIDATURE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'****All. 2 -  
DELIBERA N. 11  
DEL 03.07.2019**

1	BASCHIERA	MARINELLA
2	BENDINELLI	TOMMASO
3	BORSOTTI	ELENA
4	CAPPONI	MARINA
5	COCCHI	SILVIA
6	COSI	CHIARA
7	DANIELA	SCARAVILLI
8	FRANCESCO	SAMA'
9	FUMAGALLI	EMANUELA
10	MAMMINI	MATTEO
11	MANNI	STELLA
12	MARCHESE	SILVIA
13	SANTONI	MATTEO
14	TOSI	MATILDE
15	VETTORI	VERONICA

**ELENCO CANDIDATURE COMMISSIONE ELETTORALE**

ALL. 3 -  
DELIBERA N. *ll*  
DEL 03.07.2019

1	AZZAROLI	FABIO
2	BATTISTI	ENRICO
3	BECATTINI	ANTONIO
4	BERNINI	FILIP
5	BONFIGLIO	GIUSEPPE
6	CALUSSI	CRISTIANO
7	CESCATTI	CRISTINA
8	CIOFINI	GIULIO
9	DAL PIAZ	MASSIMO
10	DE BIASE	MARIO
11	GHETTI	PAOLO
12	MANTELLI	FRANCESCA
13	MARIANI	LAPO
14	MINGHELLI	FEDERICO
15	NANWANI	BHABITA
16	OSTI	GIANNI
17	TURI	ALESSANDRA



AU. 9

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA E DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER LA ELEZIONE  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  
PER IL QUADRIENNIO 2019 – 2022**

Ai sensi dell'art. 27 della legge 247/2012 e dell'art. 5 del D.M. 156/2016 è convocata per

**Mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 17,00,**  
nei locali dell'Auditorium dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (piano 0 - Palazzo di Giustizia)

### L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

**PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE PER IL QUADRIENNIO 2019 – 2022.**

\* \* \*

#### LE OPERAZIONI DI VOTO

si svolgeranno nei seguenti giorni, ore e luoghi:

**lunedì 15 luglio 2019 ore 9 - 14**  
in Empoli, via Raffaello Sanzio n. 123 presso la Sala Avvocati dell'Ufficio del Giudice di Pace

**martedì 16 luglio 2019 ore 9 – 14**  
**mercoledì 17 luglio 2019 ore 9 – 14**  
**giovedì 18 luglio 2019 ore 9 - 14**  
**venerdì 19 luglio 2019 ore 9 - 14**  
presso Auditorium dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (piano 0 - Palazzo di Giustizia – Firenze)

\* \* \*

Ai sensi degli artt. 28 legge 247/2012, e 5, 6, 8 e 9 della legge 113/2017 si comunica che:

- a) il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine da eleggere è determinato in **21 (ventuno)**;
- b) ferme le candidature già presentate entro l'11.06.2019, le ulteriori candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, **entro le ore 12 (dodici) di lunedì 1 luglio 2019** mediante deposito presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di (piano 2 - Palazzo di Giustizia - Viale Guidoni n. 61 Firenze) dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- c) la Commissione Elettorale di cui all'art. 9 della legge 113/2017 sarà designata dal Consiglio dell'Ordine nell'adunanza di mercoledì 3 luglio 2019, mediante sorteggio, fra gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni che non siano candidati e che, **entro le ore 12 di martedì 2 luglio 2019**, abbiano dichiarato la propria disponibilità a farne parte con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [consiglio@firenze.pecavvocati.it](mailto:consiglio@firenze.pecavvocati.it)

Il presente avviso viene pubblicato, con valore di pubblicità notizia, sul sito internet dell'Ordine ([www.ordineavvocatifirenze.eu](http://www.ordineavvocatifirenze.eu)) ed affisso negli uffici dell'Ordine e del Palazzo di Giustizia di Firenze.

Firenze, 5 giugno 2019

**Il Presidente**  
**(Avv. Sergio Paparo)**



Att. 3

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

AVVISO  
OPERAZIONI DI VOTO PER LA ELEZIONE DEL  
COMITATO PARI OPPORTUNITA'  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  
PER IL QUADRIENNIO 2019 - 2022

**LE OPERAZIONI DI VOTO**

si svolgeranno (contestualmente a quelle per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine)  
nei seguenti giorni, ore e luoghi:

**lunedì 15 LUGLIO 2019 ore 9 - 14**

in Empoli, via Raffaello Sanzio n. 123 presso la Sala Avvocati dell'Ufficio del Giudice di Pace

**martedì 16 LUGLIO 2019 ore 9 - 14**

**mercoledì 17 LUGLIO 2019 ore 9 - 14**

**giovedì 18 LUGLIO 2019 ore 9 - 14**

**venerdì 19 LUGLIO 2019 ore 9 - 14**

presso Auditorium dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (piano 0 - Palazzo di Giustizia - Firenze)

\* \* \*

Ai sensi degli artt. 28 legge 247/2012, e 5, 6, 8 e 9 della legge 113/2017 si comunica che:

- a) il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine da eleggere è determinato in **11 (undici)**;
- b) ferme le candidature già presentate entro l'11.06.2019, le ulteriori candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, **entro le ore 12 (dodici) di lunedì 1 luglio 2019** mediante deposito presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di Firenze (piano 2 - Palazzo di Giustizia - Viale Guidoni n. 61 Firenze) della dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:

Il presente avviso viene pubblicato, con valore di pubblicità notizia, sul sito internet dell'Ordine ([www.ordineavvocatifirenze.eu](http://www.ordineavvocatifirenze.eu)) ed affisso negli uffici dell'Ordine e del Palazzo di Giustizia di Firenze

Firenze, 12 giugno 2019

**Il Presidente**  
**(Avv. Sergio Paparo)**





**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
PER IL QUADRIENNIO 2019/2022**

**COGNOME      NOME**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_
- 9) \_\_\_\_\_
- 10) \_\_\_\_\_
- 11) \_\_\_\_\_
- 12) \_\_\_\_\_
- 13) \_\_\_\_\_
- 14) \_\_\_\_\_



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  
ELEZIONI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'  
PER IL QUADRIENNIO 2019/2022**

**COGNOME**

**NOME**

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

6) \_\_\_\_\_

7) \_\_\_\_\_

## ELENCO CANDIDATI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI QUADRIENNIO 2019/2022

AM. 6

ordine arrivo		cognome	nome	data nascita	iscrizione all'Albo	data arrivo	prot.	Codice Fiscale
1	AVV.	FERRONI	MASSIMO	13/07/1961	13/03/1996	04/01/2019	89	FRRM5M61L13B962F
2	AVV.	MATERA	MANUELA	14/11/1976	21/03/2007	09/01/2019	362	MTRMNL76554D612F
3	AVV.	ANTOCI	MARIA GRAZIA	03/07/1963	09/02/1994	14/01/2019	588	NTCMGR63L43H163L
4	AVV.	BASETTI SANI VETTORI	ANNA	01/06/1984	16/10/2013	14/01/2019	589	BSTNNAB4H41D575P
5	AVV.	BURGIO	MANFREDI	11/01/1957	29/05/1985	14/01/2019	591	BRGMFR57A11D612Q
6	AVV.	CAGLIA	GIUSEPPE	16/06/1962	27/11/1991	14/01/2019	592	CGLGPP62H16D653P
7	AVV.	CALOSI	ANDREA	08/10/1961	21/11/1990	14/01/2019	593	CLSNDR61R08D612C
8	AVV.	CAPPELLINI	FRANCESCA	05/10/1971	23/01/2002	14/01/2019	595	CPPFNC71R45D612N
9	Avv.Prof.	LOTITO	PIER FRANCESCO	06/06/1961	22/06/1988	14/01/2019	597	LTTPFR61H06H501U
10	AVV.	NOCENTINI	SILVIA	05/07/1966	07/12/1994	14/01/2019	598	NCNSLV66L45D612V
11	AVV.	PENGUE	GRAZIA	18/03/1965	25/01/1995	14/01/2019	599	PNGGRZ65C58D612N
12	AVV.	POLI	CARLO	31/05/1961	06/03/1991	14/01/2019	601	PLOCRL61E31G713B
13	AVV.	PROIETTI PLACIDI	FRANCESCA	31/10/1973	02/03/2007	14/01/2019	602	PRTFNC73R71F656G
14	AVV.	SCATOLINI	FRANCESCA	13/03/1970	03/11/1999	14/01/2019	603	SCTFNC70C53D612J
15	AVV.	SORELLI	LEONARDO	30/06/1983	14/12/2011	14/01/2019	604	SRLLRD83H30D575E
16	AVV.	TALARICO	LILIANA	16/07/1952	18/09/1991	14/01/2019	605	TLRLLN52L56A340I
17	AVV.	CASCIANO	MARIA VALENTINA	09/04/1974	02/03/2005	18/01/2019	899	CSCMVL74D49B157H
18	AVV.	ROSSI	WALTER	10/06/1964	13/10/1999	21/01/2019	967	R5SWTR64H10B826K
19	AVV.	RURIO	ALESSIA	04/09/1970	12/02/2003	06/05/2019	6002	RRULS570P44G716Y
20	AVV.	VIDRICH	ERIKA ELEONORA	11/03/1975	10/11/2004	06/05/2019	6001	VDRRLN75CS1D612H
21	AVV.	IACHINO	FRANCESCA	15/12/1973	04/01/2006	07/05/2019	6047	CHNFNC73T55D612F
22	AVV.	MEDAGLIA	SALVATORE	13/03/1970	13/06/2001	07/05/2019	6046	MDGSVT70C13C352C
23	AVV.	BONFA'	MARIAN	30/03/1973	07/06/2006	08/05/2019	6130	BNFMRN73C70D969N
24	AVV.	NANNELLI	ROBERTO	25/04/1961	18/03/1987	08/05/2019	6107	NNNRRT61D25F551C
25	AVV.	SGROMO	VITTORIO	17/05/1968	22/10/1997	08/05/2019	6146	SGRVTR68E17C352R
26	AVV.	GRAMIGNI	LAPO	12/09/1962	11/12/1991	09/05/2019	6226	GRMLPA62P12D612K
27	AVV.	BENUSSI	DOMENICO	03/04/1959	21/06/1989	10/05/2019	6280	BNSDNC59D03G702K
28	AVV.	ZURLI	ENRICO	23/03/1969	08/01/1998	10/05/2019	6265	ZRLNRC69C23D612Z
29	AVV.	DE FABRITHIS	JACOPO	01/12/1972	31/10/2001	13/05/2019	6348	DFBJCP72T01D612U
30	AVV.	LA SPINA	GIOVANNI	27/11/1968	17/05/2000	13/05/2019	6346	LSPGNN68S27D612M
31	AVV.	PESCATORI	CHIARA	11/02/1974	01/03/2006	13/05/2019	6357	PSCCHR74B51D612I
32	AVV.	SANTONI	SIBILLA	28/02/1972	27/10/1999	14/05/2019	6474	SNTSL72B68D612K
33	AVV.	BONAFEDE	GABRIELE	24/05/1969	23/01/2002	15/05/2019	6536	BNFGRL69E24D403K
34	AVV.	CECCHI	MANUELA	19/09/1954	12/12/1990	15/05/2019	6552	CCCMNL54P59D612V
35	AVV.	STRAMMIELLO	MICHELE	09/11/1958	10/11/1992	15/05/2019	6553	STRMHL58S09L049O
36	AVV.	RISTORI	LAURA	05/01/1968	27/03/1996	17/05/2019	6674	RSTRLA68A45D612U
37	AVV.	NOCCESI	ANDREA	19/09/1963	07/12/1994	20/05/2019	6745	NCCNDR63P19D612B
38	AVV.	BAYON SALAZAR	ALESSANDRA	21/06/1962	09/01/1992	22/05/2019	6959	BYNLSN62H61D612O
39	AVV.	BERETTA ANGUISSOLA	PIETRO	25/11/1975	24/05/2006	24/05/2019	7054	BRTPTR75S25D612U
40	AVV.	ZARU	VANINA	14/07/1973	20/10/2004	24/05/2019	7059	ZRAVNN73L54D583I
41	AVV.	CAPIALBI	MASSIMO	07/02/1961	04/11/1994	27/05/2019	7146	CPLM5M61B07D976J
42	AVV.	CASSIGOLI	CRISTINA	24/05/1963	07/01/1994	27/05/2019	7144	CSSCST63E64D612E
43	AVV.	PACCHI	GAETANO	06/10/1959	28/05/1986	27/05/2019	7143	PCCGNT59R06D612I
44	AVV.	DALET	DAVID	31/07/1974	09/01/2017	28/05/2019	7177	DLTDVD74L31Z110Z
45	AVV.	ABBATE	GIUSEPPINA	08/03/1958	14/04/1993	29/05/2019	7253	BBTGPP58C48G211W
46	AVV.	BUSONI	FILIPPO	13/02/1971	18/04/2001	04/06/2019	7516	BSNFPP71B13D403C
47	AVV.	CARUSO	ILARIA	12/09/1963	13/01/1993	04/06/2019	7521	CRSLR163P52D612M
48	AVV.	CIRRI	ALESSANDRA	07/04/1955	27/01/1993	04/06/2019	7513	CRRLSN55D47D612G
49	AVV.	FACCHINI	FRANCESCO	27/08/1971	10/01/2007	04/06/2019	7510	FCCFNC71M27D612W
50	AVV.	GAMBEGI	GIANLUCA	29/02/1960	17/02/1993	04/06/2019	7523	GMBGLC60B29G702B
51	AVV.	GAVIRAGHI	FRANCESCO	24/03/1966	06/12/1995	04/06/2019	7525	GVRFNC66C24D612C
52	AVV.	LOMBARDI SERNESI	NICCOLO'	09/12/1979	24/10/2007	04/06/2019	7528	LMBNCL79T09D612A
53	AVV.	PASQUINUZZI	PAOLA	17/07/1960	09/01/1992	04/06/2019	7519	P5SQLA60L57D612H
54	AVV.	PASSAGNOLI	MADDALENA	24/12/1965	08/01/1996	04/06/2019	7520	PSSML65T64D612G
55	AVV.	PRATOVECCHI	TOMMASO	18/01/1977	01/03/2006	04/06/2019	7524	PRTTMS77A18D612C
56	AVV.	SANTARELLI	LUCA	31/05/1968	12/07/2000	04/06/2019	7515	SNTLCU68E31G716T
57	AVV.	SEGGI	NICCOLO'	16/05/1990	03/01/2018	04/06/2019	7527	SGHNCL90E16D612E
58	AVV.	TAGLIAFERRI	RICCARDO	18/09/1972	07/03/2001	04/06/2019	7514	TGLRCR72P18G702D
59	AVV.	VOCE	ANTONIO	10/08/1965	05/10/1994	04/06/2019	7526	VCONTN65M10D612X
60	AVV.	CASSI	GIAMPIERO	22/09/1952	27/04/1979	05/06/2019	7600	CSSGPR52P22D612G
61	AVV.	SANTAGUIDA	BENEDETTA	22/09/1985	28/05/2014	05/06/2019	7583	SNTBTD85P62D612Y
62	AVV.	INCHES	ROBERTO	05/09/1959	13/02/1991	26/06/2019	8521	NCHRRT59P05D612P
63	AVV.	MARRAPESE	ENRICO	20/01/1951	30/03/1979	28/06/2019	8600	MRRNRC51A20D612E

## ELENCO CANDIDATI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI QUADRIENNIO 2019/2022

All. F

ordine alfabetico		cognome	nome	data nascita	iscrizione all'Albo	data arrivo	prot.	Codice Fiscale
1	AVV.	ABBATE	GIUSEPPINA	08/03/1958	14/04/1993	29/05/2019	7253	BBTGPP58C48G211W
2	AVV.	ANTOCI	MARIA GRAZIA	03/07/1963	09/02/1994	14/01/2019	588	NTCMGR63L43H163L
3	AVV.	BASETTI SANI VETTORI	ANNA	01/06/1984	16/10/2013	14/01/2019	589	BSTNNA84H41D575P
4	AVV.	BAYON SALAZAR	ALESSANDRA	21/06/1962	09/01/1992	22/05/2019	6959	BYNLSN62H61D612O
5	AVV.	BENUSSI	DOMENICO	03/04/1959	21/06/1989	10/05/2019	6280	BNSDNC59D03G702K
6	AVV.	BERETTA ANGUISSOLA	PIETRO	25/11/1975	24/05/2006	24/05/2019	7054	BRTPTR75S25D612U
7	AVV.	BONAFÈDE	GABRIELE	24/05/1969	23/01/2002	15/05/2019	6536	BNFGR69E24D403K
8	AVV.	BONFA'	MARIAN	30/03/1973	07/06/2006	08/05/2019	6130	BNFMRN73C70D969N
9	AVV.	BURGIO	MANFREDI	11/01/1957	29/05/1985	14/01/2019	591	BRGMFR57A11D612Q
10	AVV.	BUSONI	FILIPPO	13/02/1971	18/04/2001	04/06/2019	7516	B5NFPP71B13D403C
11	AVV.	CAGLIA	GIUSEPPE	16/06/1962	27/11/1991	14/01/2019	592	CGLGPP62H16D653P
12	AVV.	CALOSI	ANDREA	08/10/1961	21/11/1990	14/01/2019	593	CLSNDR61R08D612C
13	AVV.	CAPIALBI	MASSIMO	07/02/1961	04/11/1994	27/05/2019	7146	CPLMSM61B07D976J
14	AVV.	CAPPELLINI	FRANCESCA	05/10/1971	23/01/2002	14/01/2019	595	CPPFNC71R45D612N
15	AVV.	CARUSO	ILARIA	12/09/1963	13/01/1993	04/06/2019	7521	CRSLRI63P52D612M
16	AVV.	CASCIANO	MARIA VALENTINA	09/04/1974	02/03/2005	18/01/2019	899	C5CMVL74D49B157H
17	AVV.	CASSI	GIAMPIERO	22/09/1952	27/04/1979	05/06/2019	7600	C5SGPR52P22D612G
18	AVV.	CASSIGOLI	CRISTINA	24/05/1963	07/01/1994	27/05/2019	7144	C5SCST63E64D612E
19	AVV.	CECCHI	MANUELA	19/09/1954	12/12/1990	15/05/2019	6552	CCCNNLS4P59D612V
20	AVV.	CIRRI	ALESSANDRA	07/04/1955	27/01/1993	04/06/2019	7513	CRRSNS55D47D612G
21	AVV.	DALET	DAVID	31/07/1974	09/01/2017	28/05/2019	7177	DLTDVDP74L31Z110Z
22	AVV.	DE FABRITHS	JACOPO	01/12/1972	31/10/2001	13/05/2019	6348	DFBJCP72T01D612U
23	AVV.	FACCHINI	FRANCESCO	27/08/1971	10/01/2007	04/06/2019	7510	FCCFNC71M27D612W
24	AVV.	FERRONI	MASSIMO	13/07/1961	13/03/1996	04/01/2019	89	FRRMSM61L13B962F
25	AVV.	GAMBOGI	GIANLUCA	29/02/1960	17/02/1993	04/06/2019	7523	GMBGLC60B29G702B
26	AVV.	GAVIRAGHI	FRANCESCO	24/03/1966	06/12/1995	04/06/2019	7525	GVRFNC66C24D612C
27	AVV.	GRAMIGNI	LAPO	12/09/1962	11/12/1991	09/05/2019	6226	GRMLPA62P12D612K
28	AVV.	IACHINO	FRANCESCA	15/12/1973	04/01/2006	07/05/2019	6047	CHNFNC73T55D612F
29	AVV.	INCHES	ROBERTO	05/09/1959	13/02/1991	26/06/2019	8521	NCHRR759P05D612P
30	AVV.	LA SPINA	GIOVANNI	27/11/1968	17/05/2000	13/05/2019	6346	LSPGNN68S27D612M
31	AVV.	LOMBARDI SERNESI	NICCOLO'	09/12/1979	24/10/2007	04/06/2019	7528	LMBNCL79T09D612A
32	Avv.Prof.	LOTITO	PIER FRANCESCO	06/06/1961	22/06/1988	14/01/2019	597	LTPFR61H06H501U
33	AVV.	MARRAPESE	ENRICO	20/01/1951	30/03/1979	28/06/2019	8600	MRRNRC51A20D612E
34	AVV.	MATERA	MANUELA	14/11/1976	21/03/2007	09/01/2019	362	MTRMNL76S54D612F
35	AVV.	MEDAGLIA	SALVATORE	13/03/1970	13/06/2001	07/05/2019	6046	MDGSVT70C13C352C
36	AVV.	NANNELLI	ROBERTO	25/04/1961	18/03/1987	08/05/2019	6107	NNNRRT61D25F551C
37	AVV.	NOCCESI	ANDREA	19/09/1963	07/12/1994	20/05/2019	6745	NCCNDR63P19D612B
38	AVV.	NOCENTINI	SILVIA	05/07/1966	07/12/1994	14/01/2019	598	NCNSLV66L45D612V
39	AVV.	PACCHI	GAETANO	06/10/1959	28/05/1986	27/05/2019	7143	PCCGNT59R06D612I
40	AVV.	PASQUINUZZI	PAOLA	17/07/1960	09/01/1992	04/06/2019	7519	PSQPLA60L57D612H
41	AVV.	PASSAGNOLI	MADDALENA	24/12/1965	08/01/1996	04/06/2019	7520	P55MDL65T64D612G
42	AVV.	PENGUE	GRAZIA	18/03/1965	25/01/1995	14/01/2019	599	PNGGR265C58D612N
43	AVV.	PESCATORI	CHIARA	11/02/1974	01/03/2006	13/05/2019	6357	P5CCHR74B51D612I
44	AVV.	POLI	CARLO	31/05/1961	06/03/1991	14/01/2019	601	PLOCR61E31G713B
45	AVV.	PRATOVECCHI	TOMMASO	18/01/1977	01/03/2006	04/06/2019	7524	PRTTMS77A18D612C
46	AVV.	PROIETTI PLACIDI	FRANCESCA	31/10/1973	02/03/2007	14/01/2019	602	PRTFNC73R71F656G
47	AVV.	RISTORI	LAURA	05/01/1968	27/03/1996	17/05/2019	6674	RSTLRA68A45D612U
48	AVV.	ROSSI	WALTER	10/06/1964	13/10/1999	21/01/2019	967	RSSWTR64H10B826K
49	AVV.	RURIO	ALESSIA	04/09/1970	12/02/2003	06/05/2019	6002	RRULSS70P44G716Y
50	AVV.	SANTAGUIDA	BENEDETTA	22/09/1985	28/05/2014	05/06/2019	7583	SNTBDT85P62D612Y
51	AVV.	SANTARELLI	LUCA	31/05/1968	12/07/2000	04/06/2019	7515	SNTLCU68E31G716T
52	AVV.	SANTONI	SIBILLA	28/02/1972	27/10/1999	14/05/2019	6474	SNTSLL72B68D612K
53	AVV.	SCATOLINI	FRANCESCA	13/03/1970	03/11/1999	14/01/2019	603	SCTFNC70C53D612J
54	AVV.	SEGGI	NICCOLO'	16/05/1990	03/01/2018	04/06/2019	7527	SGHNCL90E16D612E
55	AVV.	SGRÒMO	VITTORIO	17/05/1968	22/10/1997	08/05/2019	6146	SGRVTR68E17C352R
56	AVV.	SORELLI	LEONARDO	30/06/1983	14/12/2011	14/01/2019	604	SRLLRD83H30D575E
57	AVV.	STRAMMIELLO	MICHELE	09/11/1958	10/11/1992	15/05/2019	6553	STRMHL58S09L049O
58	AVV.	TAGLIAFERRI	RICCARDO	18/09/1972	07/03/2001	04/06/2019	7514	TGLRCR72P18G702D
59	AVV.	TALARICO	LILIANA	16/07/1952	18/09/1991	14/01/2019	605	TLRLNS2L56A340I
60	AVV.	VIDRICH	ERIKA ELEONORA	11/03/1975	10/11/2004	06/05/2019	6001	VDRRLN75C51D612H
61	AVV.	VOCE	ANTONIO	10/08/1965	05/10/1994	04/06/2019	7526	VCONTN65M10D612X
62	AVV.	ZARU	VANINA	14/07/1973	20/10/2004	24/05/2019	7059	ZRAVNN73L54D583I
63	AVV.	ZURLI	ENRICO	23/03/1969	08/01/1998	10/05/2019	6265	ZRLNRC69C23D612Z

All. 8

Presidenza - Ordine Avvocati Firenze

---

**Da:** Avv. Andrea Pesci <avvandreapesci@gmail.com>  
**Inviato:** martedì 2 luglio 2019 17:08  
**A:** 'Presidenza Ordine Avvocati Firenze'  
**Oggetto:** Parere Prof. Avv. Azzena  
**Allegati:** 20190527090353630.pdf

Al presidente della Commissione  
Elettorale Avv. Sergio Paparo



Come da accordi Ti invio il parere della Prof. Avv. Luisa Azzena .  
Un cordiale saluto.

Andrea Pesci

**Studio Legale**  
**Avv. Andrea Pesci**  
**Via Giovanni Prati n. 24 - 50124 Firenze**  
**Tel. 055220451 Fax. 055224977**  
**avvandreapesci@gmail.com**  
**andrea.pesci@firenze.pecavvocati.it**

-----  
Informativa ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs 196/03 Lo scrivente studio professionale informa che per l'esecuzione e l'instaurazione dei rapporti commerciali e contrattuali con voi in corso è in possesso di alcuni dati fra cui l'indirizzo di posta elettronica, acquisiti direttamente da voi o tramite terzi a voi collegati. I dati vengono trattati in funzione delle sole esigenze che regolano la gestione dei rapporti professionali e commerciali che ci legano e per l'adempimento degli obblighi amministrativi, commerciali e legali che ne derivano oltre a consentire un'efficace gestione del nostro lavoro. Per le finalità sopra citate, i dati potrebbero essere comunicati ai nostri dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti, legali, Istituti di credito ed uffici pubblici. Relativamente ai propri dati, Lei può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/03 fra cui la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione. Il titolare del trattamento è l'Avv. Andrea Pesci con studio in Firenze via Giovanni Prati n. 24 (tel. 0039.055.220451 fax. 0039.055.224977).

Avviso di Riservatezza

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente alle persone o allo Studio Professionale sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell' art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per messaggio all'indirizzo e-mail: [avvandreapesci@gmail.com](mailto:avvandreapesci@gmail.com)

Confidentially Notice

This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. If you are not named above as an addressee it may be unlawful for you to read, copy, distribute, disclose or otherwise use the information in this e-mail. If you are not the intended recipient of this e-mail, please telephone us immediately on +39055220451 or send a fax to +39055224977.

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	- 2 LUG. 2019
Prot. n.	8800

**Prof. Avv. Luisa Azzena**  
Via A. Vaccà Berlinghieri, 20  
56127 Pisa

*Parere pro veritate*

*Il quesito*

Mi si chiede di rendere un parere *pro veritate* in merito alla corretta interpretazione del comma 4 dell'art. 3 della legge 12 luglio 2017, n. 113, avente ad oggetto l'eccezione derogatoria al divieto di eleggibilità "per doppio mandato consecutivo" di cui al comma 3 secondo periodo del medesimo articolo.

*1) La fattispecie*

L'avv. Gianluca Gambogi e l'avv. Francesco Gaviraghi hanno ricoperto la carica di Consiglieri dell'Ordine degli avvocati di Firenze a partire dal 15 febbraio 2012 fino all'8 gennaio 2014.

Successivamente essi sono risultati nuovamente eletti nella tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, e dal 2015 stanno svolgendo il mandato consiliare ancora in corso.

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, previsto nel 2019, essi hanno inteso porsi la questione intorno alla quale mi si chiede di esprimermi, onde assicurarsi della legittimità della eventuale proposizione di una loro nuova candidatura.

A tal fine si rende necessario innanzitutto procedere alla ricostruzione della disciplina vigente in materia di eleggibilità dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi, con particolare riferimento alla sua interpretazione giurisprudenziale e ai più recenti interventi normativi che sembrano recepire l'indirizzo, così da poter svolgere una compiuta riflessione sull'influsso di questa sulla posizione attuale dei suddetti Avvocati, avuto riguardo al ruolo di Consiglieri dell'Ordine svolto dagli stessi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina restrittiva.

## *II) Il quadro normativo*

Al fine di poter dipanare la questione interpretativa, è innanzitutto necessario ricostruire il quadro normativo, reso quanto mai complesso dal sovrapporsi, in breve lasso di tempo, di interventi legislativi puntuali, frammentari e in qualche caso anche sconnessi.

La legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) introdusse il divieto di eleggibilità "per doppio mandato", disponendo che "*I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato*" (art. 28, comma 5).

Il comma 3, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 12 luglio 2017, n. 113 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*) è successivamente intervenuto ad abrogare espressamente tale disposizione, introducendo il più specifico divieto di eleggibilità "per doppio mandato

*consecutivo*": "... *fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato*".

Il comma 4 (dell'art. 3 l. n. 117/2017) ha quindi previsto un'**eccezione derogatoria rispetto alla fattispecie generale di divieto** (invero, già anticipata nel comma 3 del medesimo articolo laddove afferma: "*fermo restando quanto previsto al comma 4*"), disponendo che non si debba tener conto, ai fini della configurazione della fattispecie del divieto di eleggibilità "per doppio mandato consecutivo", dei mandati inferiori ai due anni: "*Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3*".

Successivamente all'introduzione del divieto di eleggibilità "per doppio mandato consecutivo" di cui all'art. 3 comma 3 secondo periodo l. 113/2017, si è posta la questione della computabilità, ad impedire l'eleggibilità al Consiglio dell'Ordine circondariale forense, dei mandati elettorali espletati *prima* della sua entrata in vigore.

Sulla base del principio di teoria generale, positivizzato nell'art. 11 delle preleggi, per cui "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", il C.N.F. si andò orientando per l'interpretazione secondo cui il divieto sarebbe stato applicabile solo *pro futuro*, solo cioè per i mandati elettorali (consiliature) successivi alla legge ("per i soli mandati espletati all'esito di elezioni tenutesi con il nuovo sistema", C.N.F., sent. 21 giugno 2018, n. 80).

Diversamente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite della questione,



hanno reputato che la regola dell'ineleggibilità dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati consecutivi *“va interpretata ... nel senso che ... il requisito deve sussistere pure in riferimento a quei fatti e quelle condotte già verificatisi in tempo anteriore”* e ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: *“In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3 comma 3 secondo periodo l. n. 113/17, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/17) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113”* (Cass., SS.UU. civili, sent. n. 32781 del 20 dicembre 2018, par. n. 46-47).

Alla pronuncia della Cassazione ha fatto seguito il nuovo intervento del legislatore che, con il decreto legge 11 gennaio 2019, n. 2 recante *Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi*, convertito con la legge n. 11 febbraio 2019, n. 12<sup>1</sup>, recante *Disposizioni urgenti in materia di*

<sup>1</sup> L'iter della legge di conversione, invero, è stato affatto particolare: il d-l n. 2/2019 è stato infatti abrogato dalla l. n. 12/2019 che però ne ha, da un lato, sanato gli effetti (art. 1, comma 3: *“Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2”*), dall'altro, nel provvedere alla conversione del precedente d-l n. 135/2018 (art. 1, comma 1: *“Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge”*), ha introdotto una disposizione (all'evidenza disomogenea rispetto all'oggetto

*sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha dettato una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della l. 12 luglio 2017, n. 113. L'art. 11-quinquies (del d-l 14 dicembre 2018 n. 135, come convertito dalla l. 12/2019), al comma 1, dispone che: "L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113".*

In virtù dell'interpretazione autentica il divieto di eleggibilità risulta dunque ancorato all'esercizio dei due mandati espletati, anche solo in parte (purché però, come si dirà, e come fatto salvo dalla stessa disposizione, il mandato espletato "solo in parte" non abbia avuto durata inferiore a due anni), prima dell'entrata in vigore della nuova legge professionale (l. n. 247/2012).

Il legislatore ha così confermato l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, respingendo quella del C.N.F. ed affermando il principio in forza del quale, a prescindere dal vigore della nuova legge professionale o meno, il doppio mandato consecutivo comporta l'ineleggibilità.

Ai fini della risoluzione della specifica questione interpretativa oggetto del presente parere, è essenziale però rilevare un diverso profilo, e cioè come il suddetto articolo 11-quinquies stabilisca espressamente che "resta fermo" quanto previsto dall'art.

---

del decreto legge convertito) che ha replicato il contenuto del d-l n. 2/2019 abrogato (art. 11-quinquies d-l n. 135/2018 conv. in l. n. 12/2019).

3, comma 4, della l. n. 113/2017; resta ferma cioè quella norma che stabilisce la non rilevanza, nel computo dei mandati svolti, di quelli comunque inferiori a due anni.

### *III) La questione interpretativa*

La questione che qui si rende necessario affrontare è quella relativa alla definizione, ovvero sia all'identificazione dell'ambito e dei confini, della fattispecie eccezionale di cui al comma 4 dell'art. 3 l. 113/2017, che deroga al divieto di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Per comprendere l'ampiezza della deroga ed il suo legittimo perimetro applicativo, occorre muovere dalla premessa che il divieto di cui al comma 3 dell'art. 3 secondo periodo, non può non essere che rigorosamente circoscritto.

E' infatti principio generale del diritto quello dell'interpretazione stretta delle limitazioni ai diritti e libertà; principio generale riconosciuto anche nel diritto europeo, costantemente richiamato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e positivizzato negli artt. 52-54 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE<sup>2</sup>.

#### *2 Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti*

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

#### *Articolo 53 - Livello di protezione*

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali

Principio che si presenta rafforzato laddove i diritti e le libertà soggette a limitazione siano di rango costituzionale.

E certamente il divieto di cui al comma 3 pone delle restrizioni a diritti e libertà di rango costituzionale: alla libertà costituzionale di voto attivo e passivo presidiata dall'art. 48 Cost.; al diritto, anch'esso costituzionale, di eguaglianza nell'accesso a uffici pubblici e cariche elettive garantita dall'art. 51 Cost.; alla libertà costituzionale di associazione di cui all'art. 18 Cost.

La fundamentalità di tali diritti e principi fa sì che la discrezionalità del legislatore nell'introdurre deroghe e limitazioni a tali principi e diritti sia contenuta dalla stessa Costituzione entro limiti rigorosi.

La libertà di associazione, innanzitutto, è tutelata in modo quanto mai ampio; in materia la Costituzione stabilisce una riserva di legge rinforzata, vale a dire fissando essa stessa dei limiti alla possibilità per il legislatore di limitarla. La libertà di associazione può essere infatti compressa solo qualora persegua fini "vietati ai singoli dalla legge penale" (con ciò si intende che le associazioni possono fare tutto quello che possono fare i singoli), o quando si tratti di "associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare" (art. 18). Si tratta di limiti invalicabili dallo stesso legislatore.

Quanto alle libertà presidiate dagli art. 48 e 51 Cost. (libertà di voto e diritto di

---

l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

*Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto*

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

accesso in condizioni di eguaglianza a uffici pubblici e cariche elettive), trattandosi di libertà costituzionali, la possibilità di introdurre deroghe o limiti da parte del legislatore ordinario è ammessa, ma solo all'esito di un bilanciamento tra valori, pure costituzionali, sulla scorta del parametro della ragionevolezza.

Amnesso (e non concesso, dal momento che il dubbio sulla legittimità del sacrificio di tali fondamentali valori ha indotto il C.N.F. a sollevare, con ord. 28 febbraio 2019, n. 4, una questione di legittimità costituzionale, attualmente in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale) dunque che il divieto di eleggibilità per doppio mandato consecutivo di cui al comma 3 dell'art. 3 l. n. 113/17 possa legittimamente sacrificare i valori summenzionati, occorre fissarne i confini in maniera rigorosa, trattandosi appunto di fattispecie limitativa di diritti costituzionali cui, come detto, è riservata una tutela particolarmente forte.

La stessa Corte di Cassazione, richiamando anche la costante giurisprudenza costituzionale, ribadisce **il principio della eccezionalità delle norme che prevedono cause di ineleggibilità** (Cass., SS.UU., n. 32781/2018, par. n. 33, in merito alla quale v. *amplius infra*).

Ne è riprova, del resto, la circostanza che lo stesso legislatore ha avvertito l'esigenza di escludere dall'ambito di operatività del divieto quelle fattispecie (ovvero i mandati di durata inferiore ai due anni) che non giustificerebbero la limitazione delle libertà su ricordate.

Ed, infatti, il comma 4 dell'art. 3 l. 113/17 afferma che: *“Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3”*.

Si tratta di norma derogatoria rispetto alla regola che contiene un divieto; posto che, come si è dimostrato, la norma di divieto, in quanto limitativa di diritti, deve essere di stretta interpretazione, per converso si deve ritenere che la deroga, contenuta nel comma 4 dell'art. 3 l. 113/17, consentendo il ri-espandersi dei diritti e delle libertà comprese dal divieto, sia da interpretarsi estensivamente o almeno non restrittivamente.

Cosicché, anche ove si versasse nel caso-limite, ipotetico, di un consigliere che abbia svolto un mandato superiore ai due anni e consecutivamente un nuovo mandato anche di un sol giorno di durata inferiore ai due anni, non vi è dubbio che questi potrebbe legittimamente essere eleggibile alla successiva tornata elettorale.

Questo non è peraltro il caso degli Avvocati Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi, i quali hanno entrambi svolto un mandato ultrabiennale, ed uno dalla durata inferiore ai due anni non di un sol giorno, ma addirittura di più di un mese<sup>3</sup>

Non vi è dunque dubbio alcuno sulla possibilità degli Avvocati Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi di candidarsi e di essere eleggibili alla prossima tornata elettorale<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Per la precisione, si tratta di 37 giorni (15 febbraio 2012-8 gennaio 2014).

<sup>4</sup> Non pare necessario dilungarsi, in questa sede, sulle differenze e le analogie intercorrenti tra incandidabilità ed ineleggibilità, in quanto pare sufficientemente chiaro, dall'iter argomentativo qui svolto, che gli Avvocati Gambogi e Gaviraghi siano senz'altro candidabili ed eleggibili, per quanto attiene alle norme che regolano il divieto in esame. Del resto, l'influenza, ai fini della questione interpretativa relativa all'art. 3 l. 113/2017, della qualificazione del requisito come relativo ad incandidabilità od ineleggibilità è affermata anche dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 32781/2018, cit., par. 16.

E tuttavia, ai fini di una maggiore chiarezza della fattispecie, vale la pena perlomeno di accennare alla questione.

La distinzione tra le due condizioni attiene infatti semmai, oltre che alla loro natura, al riparto di giurisdizione e agli effetti che ne possono derivare.

Invero, quanto alla questione del riparto di giurisdizione sia la Corte di cassazione (Cass. SS.UU.,

A questa netta affermazione conduce sia la lettera della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 3 l. 113/17, sia anche il principio di stretta interpretazione delle disposizioni limitative di diritti, specie costituzionali, cui si è fatto riferimento.

Ma alla medesima conclusione si giungerebbe anche ove si volesse, *ad abundantiam*, analizzare la concreta fattispecie che qui ci occupa sotto un'ulteriore, diversa prospettiva; indagando cioè su quale sia la *ratio del divieto*.

Per comprendere la *ratio* dell'intervento del legislatore occorre muovere dall'individuazione dei valori (principi, diritti, libertà) che lo stesso ha preso in considerazione, onde provvedere al loro bilanciamento e dunque alla disciplina di cui all'art. 3, commi 3 e 4.

Tali valori sono, da un lato, quelli su ricordati, vale a dire la libertà di associazione, la libertà di voto attiva e passiva, il diritto di accesso in condizioni di eguaglianza ad uffici pubblici e cariche elettive; dall'altro, "l'esigenza di assicurare la più ampia

---

28 maggio 2015, n. 11131) che il Consiglio di Stato (Cons. St., 8 maggio 2013, n. 2502), ritengono che l'attività espletabile dall'amministrazione sia *vincolata* al mero riscontro delle eventuali condizioni di ineleggibilità o incandidabilità fissate dalla legge, senza che residui alcuno spazio di valutazione discrezionale suscettibile di affievolire o comprimere quel diritto; ritengono dunque che, di conseguenza, in base al criterio cardine del *petitum* sostanziale, *spetti al giudice ordinario la cognizione* delle controversie concernenti entrambe le fattispecie, trattandosi di questioni inerenti l'elettorato passivo che, come tali, concernono la tutela di posizioni di diritto soggettivo perfetto. Ciò perché il diritto all'elettorato passivo è un diritto politico fondamentale, riconosciuto dall'art. 51 Cost. a ogni cittadino ed è inviolabile e incondizionato: la sua restrizione è consentita solo al legislatore il quale gode al riguardo di una riserva assoluta.

Ciò nonostante che, posto che l'incandidabilità (a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale) comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista, potrebbe ritenersi, in contrasto con la su riferita giurisprudenza, che sia applicabile invece l'art. 129 c.p.a., che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei "provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni".

Quanto agli effetti, quantomeno con riferimento alla disciplina in materia di enti locali, per il caso di ineleggibilità la sanzione è la decadenza dalla carica, mentre per il caso di incandidabilità la sanzione è la nullità dell'elezione o della nomina (artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che hanno abrogato gli artt. 58 e 59 del TUEL).

partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la *par condicio* tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione, nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini ... potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche” (Cass., SS.UU., sent. n. 32781/2018, cit., par. n. 28).

Valori, quelli in campo, tutti in sé meritevoli di tutela.

Poiché però la tutela dell'uno determina il sacrificio dell'altro il legislatore ha provveduto al loro **bilanciamento**.

Nel bilanciamento l'ago della bilancia deve stare in equilibrio: così certamente non avverrebbe quando il divieto fosse sproporzionato (vale a dire in violazione del principio, pilastro del costituzionalismo globale, costantemente affermato dalla Corte di giustizia dell'Ue, oltre che dalla Corte costituzionale italiana, di **proporzionalità**, che consiste, secondo la nota immagine di Fleiner, 1912 “nell'accertare se per sparare ai passeri si è impiegato un cannone”): così sarebbe se si vietasse ad un avvocato che solo per brevissimo tempo (esempio-limite: per un giorno) ha ricoperto la carica di consigliere di ricandidarsi, *irragionevolmente* reputando possibile in così breve tempo il verificarsi dei rischi su ricordati di “sclerotizzazione delle compagini rappresentative e di viscosità o remore anche inconsapevoli nell'ottimale esercizio delle istituzionali funzioni di rappresentanza e



vigilanza” (Cass., SS.UU., n. 32781/2018, cit., par. n. 29), o di “cristallizzazione di posizioni di potere nella gestione di queste a causa della protrazione del loro espletamento ad opera delle stesse persone” (Cass., SS.UU., n. 32781/2018, cit., par. n. 30).

Mentre, al contrario, appare ragionevole vietare la ricandidatura di avvocati che da tempo immemore ricoprono il ruolo di consigliere.

Il punto di equilibrio, che nella problematica qui trattata è di tipo temporale, può essere trovato mediante l'individuazione di un tempo puntualmente (ed inequivocamente) fissato, nel quale l'avvocato consigliere che pure si ricandidi non determini alcun rischio di compromissione per i valori su ricordati; tempo oltre il quale invece cotale rischio potrebbe paventarsi.

Appunto, il legislatore ha individuato il *discrimen* tra fattispecie ammesse e non ammesse in un tempo legislativamente e oggettivamente fissato in **“meno di due anni”**.

Si tratta di una soluzione certamente ragionevole, non solo sulla base di un'argomentazione astratta, ma anche ove, in concreto, si sottoponga la scelta del legislatore al c.d. test di proporzionalità, onde valutarla alla stregua del principio di proporzionalità, principio che, come ritenuto dalla Corte costituzionale, costituisce “vincolo generale dell'attività legislativa intesa a comprimere diritti dei privati” (Scaccia, 2017). Si veda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 1/1997 dove si legge “adeguatezza e proporzionalità (...) costituiscono vincoli generali dell'attività legislativa intesa a comprimere diritti dei privati”.

Ove dunque, alla stregua di tale principio, si parametri la durata scelta dal

legislatore (meno di due anni) alla durata ordinaria del mandato consiliare, attualmente fissata in quattro anni, risulta come la durata considerata ininfluyente ai fini del divieto di eleggibilità "per doppio mandato consecutivo" sia quella inferiore alla metà del mandato ordinario; una scelta, dunque, proporzionata e ragionevole in quanto, nel perseguire l'obiettivo assunto, "tra più misure appropriate, prescrive quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisce oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (così Corte cost., sent. 1/2014, non a caso avente per oggetto questione relativa alla possibilità per il legislatore di apporre limiti all'eleggibilità).

Tornando alla fattispecie concreta qui in esame, ragionevole, in altri termini, è il divieto di eleggibilità per doppio mandato consecutivo se si riferisce ad un mandato (*rectius*: somma di mandati) di durata almeno sufficiente a concretizzare le anomalie ed i rischi paventati; ciò che un mandato breve oggettivamente non può facilitare.

L'importanza di restringere i confini del divieto, contenendone l'ambito, e di esplicitare il punto di equilibrio del bilanciamento tra i diversi interessi considerati (di esplicitare, in altri termini, quale durata del mandato consiliare sia da considerarsi ininfluyente ai fini del divieto di eleggibilità per doppio mandato consecutivo) è tale che non solo il legislatore del 2017 ha ritenuto di precisarlo (appunto nel comma 4 dell'art. 3, cit.), ma anche quello del 2019, che pure, riprendendo la pronuncia della Cassazione nel frattempo intervenuta (Cass., SS.UU., n. 32781/2018, cit.), ha esteso l'ambito del divieto: lo ha esteso sotto il profilo temporale nel senso di farlo valere anche per mandati svolti nel passato, ma, si noti bene, non lo ha affatto esteso nel senso di ricompredervi mandati anche di

**breve durata, perché ciò sarebbe stato certamente irragionevole.**

La l. n. 12/2019 (nel convertire il d-l n. 135/2018) ha infatti ribadito senza esitazioni l'esclusione, ai fini della configurabilità del divieto di eleggibilità per doppio mandato consecutivo, dei mandati di durata inferiore ai due anni (art. 11-*quinquies*, cit.).

Infine, e *ad abundantiam*, può ulteriormente osservarsi come alla medesima logica risponda la previsione (che pure non interessa il caso qui in esame) da parte del legislatore del 2017 (riproposta in termini identici dallo stesso in sede di interpretazione autentica nel 2019) per cui "*La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato*" (art. 3, comma 3, ultimo periodo).

Del resto, il legislatore non avrebbe potuto vietare *ad libitum* la rielezione, anche dopo molti anni: se lo avesse fatto, avrebbe causato una violazione sproporzionata e irragionevole dei diritti e delle libertà costituzionali su ricordate; ed infatti, del tutto ragionevolmente, il legislatore ha ammesso la ricandidabilità dopo un tempo pari a quello del precedente mandato.

La *ratio* di tale precisazione è sempre la stessa: ogni divieto che limiti diritti e libertà deve essere ragionevole e proporzionato.

La nuova disciplina esprime dunque l'esito di un compiuto bilanciamento tra valori da parte del legislatore; bilanciamento che porta "l'ago della bilancia" a pendere dalla parte delle ragioni del divieto solo in caso di mandati "lunghi", mentre dalla parte opposta, delle ragioni delle libertà, in caso di mandati "brevi".

"Lungo" è considerato dal legislatore il mandato ultrabiennale; "breve" quello

inferiore ai due anni; si tratta di una misura proporzionata e ragionevole, che rientra nella discrezionalità del legislatore; e per di più oggettivamente determinata, con riferimento ad un tempo preciso, così da non determinare equivoci e incertezze nel suo riscontro.

#### *IV) Conclusione sul quesito*

Stando a quanto enunciato, riassumendo:

- 1) non vi è dubbio che il legislatore considera il mandato infrabiennale oggettivamente di brevità tale da non consentire l'emergere di quei rischi che il divieto di eleggibilità "per doppio mandato consecutivo" di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, l. n. 113/2017 intende scongiurare;
- 2) non vi è dubbio che, sulla base di tale *ratio*, il legislatore abbia escluso dal divieto di eleggibilità "per doppio mandato consecutivo", i mandati consiliari di durata inferiore ai due anni (art. 3, comma 4, l. n. 113/2017; art. 11-*quinquies* d-l n. 135/2018 conv. in l. n. 12/2019);
- 3) non vi è dubbio che gli Avvocati Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi rientrino in tale fattispecie (derogatoria rispetto al divieto) poiché, come certificato in modo assolutamente inconfutabile, hanno svolto un mandato *infrabiennale*, essendosi insediati il 15 febbraio 2012 e dimessi l'8 gennaio 2014, ovvero prima che si realizzasse quella durata di due anni che costituisce il punto di equilibrio oltre il quale sarebbe "scattato" il divieto;
- 4) ne consegue che agli Avv. Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi il divieto non si applica, non sussistendone le condizioni minime oggettive.

Il mandato che i due Avvocati su nominati stanno attualmente svolgendo è pertanto per essi, ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 3, il primo, mentre non deve essere considerato il precedente, in quanto di durata inferiore ai due anni, ai sensi del comma 4 dell'art. 3. Ai fini del divieto, in altri termini, il mandato svolto dagli interessati inferiore a due anni è *tamquam non esset*.

Il divieto non è dunque per essi assolutamente applicabile, stando alla chiara lettera della legge (art. 3 comma 4), illuminata altresì dei principi dell'ordinamento e della considerazione attenta dei valori in bilanciamento.

**Essi risultano pertanto pienamente candidabili e eleggibili. Come, del resto, ogni altro professionista che si trovasse in situazione analoga.**

Avendo in tali termini inteso rispondere al quesito propostomi, e confidando che le argomentazioni esposte possano essere ritenute esaustive sul tema, resto tuttavia a disposizione per ogni ulteriore questione dovesse porsi ai fini richiesti.

Pisa-Firenze, 29 marzo 2019

In fede

Prof. Avv. Luisa Azzena



Al. 9

Presidenza - Ordine Avvocati Firenze

---

**Da:** info@avvocaturaindipendente.it  
**Inviato:** mercoledì 3 luglio 2019 15:27  
**A:** 'Presidenza Ordine Avvocati Firenze'  
**Oggetto:** candidature - ineleggibilità

Firenze, 3 luglio 2019

Ill.mo  
Signor Presidente della Commissione Elettorale

Ill.mi  
Signori Componenti della Commissione Elettorale

Oggetto: candidature - ineleggibilità



Illustrissimo Signor Presidente, Illustrissimi Componenti della Commissione Elettorale, mi permetto di scrivervi, nella mia qualità di Presidente di Avvocatura Indipendente, in virtù di quel dovere di collaborazione con le istituzioni forensi tutte che, a mio sommo avviso, riguarda non solo e soltanto il singolo avvocato, ma anche le Associazioni forensi che operano nell'interesse dell'Avvocatura.

Come già segnalato al Foro con il comunicato del 20/5/19 Avvocatura Indipendente, dopo un'attenta riflessione sulle norme riguardanti l'eleggibilità dei candidati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e sulla scorta di un parere *pro-veritate* redatto dalla Prof.ssa Maria Luisa Azzena, Università degli Studi di Pisa (già trasmesso ieri al Presidente della Commissione Elettorale), ha ritenuto legittima la candidatura dei Colleghi Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi invitandoli ad accettare la richiesta di candidatura effettuata proprio da Avvocatura Indipendente.

Il parere della Prof.ssa Azzena, molto puntuale, molto specifico ed estremamente significativo per il modo e le caratteristiche con le quali sono trattati argomenti importanti, non merita di essere in alcun modo chiosato: chi scrive si riporta integralmente a tali considerazioni ed invita la Commissione elettorale a tenerne conto.

D'altra parte è del tutto evidente che Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi innanzi tutto non hanno continuità di mandato elettorale essendo la loro esperienza consiliare progressa conclusasi nel gennaio 2014 (hanno poi ripreso le proprie funzioni nel febbraio 2015).

La norma, così ingiusta, che ha penalizzato moltissimi avvocati che tanto hanno dato all'Avvocatura, è norma molto chiara in virtù della quale dei mandati di durata inferiore ai 2 anni non si deve tener conto ai fini delle eventuali considerazioni sulla ricandidatura.

Qualsiasi interpretazione estensiva, penalizzante, della norma sarebbe ovviamente illegittima poiché non consentita dai criteri di lettura logico-letterale e sistematica della disposizione medesima:

non v'è dubbio peraltro che i Colleghi sopra indicati nella consiliatura 2012/2015, ovverosia quella precedente a quella attuale, hanno svolto funzioni per un periodo inferiore a 2 anni.

D'altra parte, al di là delle considerazioni sopra riportate e al di là del fatto che un'esclusione dei Colleghi rappresenterebbe un danno non solo e non tanto per l'Associazione che ho l'onore di presiedere, ma anche per tutto l'elettorato (che sarebbe privato della possibilità di esprimere consenso nei confronti di due candidati legittimati ad esserlo), mi permetto di ricordare anche un'importante precedente del quale peraltro si è dato conto anche ad un recente convegno.

Si tratta, più precisamente, del precedente dell'Avv. Piero Di Tosto (Foro di Roma) il quale si trovò nelle condizioni di ricorrere, in via d'urgenza, al CNF contro l'esclusione operata da parte della Commissione elettorale del Consiglio dell'Ordine di Roma.

Il principio affermato dal CNF con la decisione n. 1/2019, a favore dello stesso Di Tosto che proprio in via d'urgenza è stato riammesso alla tornata elettorale romana come legittimamente candidato, concerne proprio la questione dei mandati di durata inferiore al biennio dei quali non si deve tener conto e che devono essere considerati in maniera effettiva.

Gli Avv.ti Gambogi e Gaviraghi, eletti nel 2012, ebbero ad iniziare le loro funzioni a febbraio di quell'anno per cessarle, senza mai più effettuare un solo atto da Consiglieri, l'8/1/2014.

Pertanto anche alla luce del citato precedente del CNF, si confida che nessun problema sorga al riguardo delle valutazioni delle candidabilità di Gianluca Gambogi e Francesco Gaviraghi.

Rimango comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che la Commissione dovesse ritenere utili e necessari.

Con osservanza.

Avv. Andrea Pesci

P.S. Con preghiera di consegnare la presente lettera a tutti i componenti la Commissione Elettorale che, al momento, non conosco.



**Avvocatura Indipendente**

www.avvocatura indipendente.it email: info@avvocatura indipendente.it



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

R.g.: n. 1/2019

N. 1/2019 Reg. ordinanze

Il Consiglio,  
nelle persone dei Consiglieri

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Francesco LOGRIECO | Presidente f.f. |
| - Avv. Francesca SORBI    | Segretario f.f. |
| - Avv. Fausto AMADEI      | Componente      |
| - Avv. Antonio DE MICHELE | "               |
| - Avv. Lucio Del PAGGIO   | "               |
| - Avv. Diego GERACI       | "               |
| - Avv. Anna LOSURDO       | "               |
| - Avv. Enrico MERLI       | "               |
| - Avv. Arturo PARDI       | "               |
| - Avv. Michele SALAZAR    | "               |
| - Avv. Carla SECCHIERI    | "               |
| - Avv. Celestina TINELLI  | "               |
| - Avv. Vito VANNUCCI      | "               |

- visto il ricorso di cui al numero di R.G. 1/2019 proposto dall'Avv. Pietro Di Tosto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini, contro la Commissione Elettorale istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del l.r. p.t., contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti dell'Avv. Gaetano Cuomo;

- visto il proprio decreto del 11/1/19 con cui, *inaudita altera parte*, stante l'allegata urgenza, e riscontrato il *fumus boni juris*, disponeva che la Commissione elettorale del Consiglio dell'Ordine di Roma, in persona del Presidente Avv. Alessandra Gabbani, provvedesse all'immediata ammissione della candidatura del ricorrente Avvocato Pietro Di Tosto e altresì, che venisse effettuata la ristampa dei manifesti elettorali ufficiali, ricollocando l'Avvocato Di Tosto nella posizione in cui risultava originariamente candidato; fissava per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza odierna, ai fini della conferma, modifica o revoca del presente provvedimento cautelare, assegnando contestualmente al ricorrente termine perentorio sino al giorno 14 gennaio 2019, ore 12.00, per la notifica del ricorso e del decreto, a cura e spese del medesimo, al Consiglio





## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

dell'Ordine di Roma, alla Commissione elettorale del medesimo Consiglio e ai candidati ammessi alla competizione elettorale, in qualità di controinteressati;

- lette le memorie di costituzione dei controinteressati Avvocati Antonino Galletti, Riccardo Bolognesi, Alessandro Graziani e Mauro Mazzoni, rappresentati e difesi giusta procura speciale in atti dall'Avv. Giancarlo Viglione, nonché dei controinteressati Avvocati Maria Agnino, Alessia Afesii, Lucilla Anastasio, Antonio Caiafa, Donatella Cerè, Irma Conti, Grazia Maria Gentile, Saveria Mobrici, Paolo Nesta, Andrea Pontecorvo, Mario Scialla, Paolo Voltaggio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti in favore del Avv. Giorgio Costantino e dell' Avv. Flaminia Caiafa;

- sentiti, all'udienza del 15 gennaio 2019, i difensori delle parti nelle persone degli Avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano per il ricorrente, che insistono per la conferma del decreto e l'accoglimento nel merito del ricorso; dell'Avv. Viglioni e dell'Avv. Costantino per i controinteressati, i quali insistono nella richiesta di revoca del decreto cautelare e, nel merito nella declaratoria di inammissibilità ovvero in subordine nel rigetto del ricorso;

- Udito, nella medesima udienza, il P.G. Finocchi Gherli, che conclude per la revoca del decreto per assenza del *fumus boni juris*;

osserva quanto segue

In via pregiudiziale:

1. Il Collegio è stato investito del ricorso per l'annullamento del provvedimento di esclusione della candidatura dell'Avv. Di Tosto con contestuale richiesta di tutela cautelare d'urgenza, a seguito del rigetto, con decreto n. 86 del 9/1/2019, di analogo provvedimento urgente richiesto al TAR del Lazio. Quest'ultimo ha motivato la decisione sulla scorta dell'art. 36 della l. n. 247/2012 (che devolve la cognizione della controversia a questo giudice), ritenendo che la formula «elezioni dei consigli dell'ordine» «ricomprende tutte le varie fasi della procedura elettorale e non può dirsi limitata al solo dato finale dei risultati». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236/2010, ha fugato ogni dubbio circa l'impugnabilità immediata «degli atti di esclusione di liste o candidati», atteso che la «posticipazione [...] ad un momento successivo allo svolgimento delle elezioni, preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost.», specificando che, «posto che l'interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale, ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l'esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia, nel frattempo, prodotto un pregiudizio».

Nel medesimo solco si è posta la giurisprudenza di legittimità che, da ultimo con la sentenza S.U. n. 32781/2018, ha sottolineato «l'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, fondata sull'art. 24 della Costituzione, anche nella delicata materia elettorale» (punto 14 della motivazione), e ha richiamato l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa che «ha ammesso l'anticipazione della tutela giudiziale agli atti prima



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

reputati meramente endoprocedimentali o comunque prodromici e preparatori alla proclamazione degli eletti», pur senza «averne mai inferito la decadenza dall'impugnativa degli atti successivi e meno che mai di quelli conclusivi del procedimento elettorale». (punto 13 della motivazione). Pertanto, risulta inconferente il richiamo del precedente domestico n. 237/2015, in quanto relativo a fattispecie in cui non era stato impugnato il provvedimento di proclamazione degli eletti, ma soltanto il verbale della commissione di esclusione di talune candidature, peraltro riammesse in via di autotutela dalla medesima commissione prima dello svolgimento dell'Assemblea elettorale.

2. Questo giudice a norma degli artt. 36 e 37 della l. n. 247/2012 opera «secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile»; Il medesimo giudice, attesa la necessità costituzionale di garantire la tutela cautelare, è tenuto a fornire una lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo che è chiamato ad applicare (da ultimo, C. cost., ord., n. 320/2002).

La Corte costituzionale, a più riprese, ha del resto affermato che «dall'art. 700 è lecito enucleare la direttiva che, quante volte il diritto assistito da *fumus boni iuris* è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito» (C. Cost. n. 190/1985).

Quanto alla valutazione, a contraddittorio pieno, dei presupposti della concessa misura cautelare, si osserva quanto segue.

3. A decreto cautelare depositato, in data 11 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 2/2019, il quale dispone all'art. 1, rubricato «Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»: «1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, al fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019».

Tale testo normativo conferma, con forza di legge, il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza S.U. n. 32781/2018, secondo il quale: «In tema di elezione dei Consigli degli Ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. 113/2017, in base al quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione, in forza del



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/2017) di componente dei Consigli dell'Ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247 e 12 luglio 2017, n. 113».

4. Riservato al giudizio di merito, a cognizione piena ed esauriente, il necessario approfondimento delle ragioni del ricorrente e dei controinteressati, in riferimento alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte, dotate di sicura copertura costituzionale (art. 51 Cost.), e alle diverse tesi contrapposte, questo giudice reputa allo stato degli atti la permanenza di entrambi i presupposti necessari alla conferma della misura già assunta *inaudita altera parte*.

5. Quanto al *periculum in mora* si osserva quanto segue.

L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Roma resta convocata per domani e per le giornate successive, nonostante la facoltà di rinvio concessa dall'art. 2 del d.l. n. 2/2019 e il monito della relazione illustrativa al medesimo decreto che, saggiamente, motiva la scelta normativa con il «fine di prevenire successive, eventuali, contestazioni dell'esito elettorale». Pertanto, mentre la revoca della misura, con la conseguente esclusione della candidatura del ricorrente, determinerebbe un *vulnus* irreparabile alla posizione soggettiva del candidato, impedendogli la partecipazione alla tornata elettorale di prossimo svolgimento, viceversa la conferma della medesima misura non preclude una diversa valutazione a cognizione piena delle complesse e assolutamente nuove questioni giuridiche implicate nella presente controversia, consentendo, anche in caso di rigetto nel merito del ricorso, la conservazione della validità complessiva della tornata elettorale.

6. Analogamente questo giudice ritiene persista il *fumus boni juris*.

L'art. 3, c. 3 e 4 l. n. 113/2017, come interpretati in via autentica dal d.l. n. 2/2019, impongono di considerare al fini del divieto i mandati svolti «anche solo in parte» prima dell'entrata in vigore della l. n. 247/2012.

Anche a voler ammettere, con le difese dei controinteressati, che la durata dei mandati si computi dal giorno dell'insediamento fino al giorno del successivo insediamento del Consiglio dell'Ordine neoeletto, e non già alla scadenza legale dell'Organo, in base alle risultanze del verbale della Commissione elettorale, non risulterebbero comunque espletati i mandati computabili ai fini del divieto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4 della l. n. 113/2017, come interpretati dall'art. 1 del d.l. n. 2/2019.

Resta impregiudicata la necessaria e più approfondita deliberazione della questione in sede di valutazione del merito del ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio,

- ad integrale conferma del decreto ex art. 669 *sexies* c.p.c. del 11/01/2019, emesso *inaudita altera parte* su ricorso R.g. n. 1/2019 Di Tosto c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed altri, conferma il provvedimento di ammissione della candidatura del



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ricorrente Avvocato Pietro Di Tosto ai fini della assemblea elettorale delle giornate 16, 17, 18 e 19, e la collocazione del medesimo nella posizione in cui risultava originariamente candidato;

- compensa, per l'assoluta novità delle questioni prospettate, le spese della fase cautelare del giudizio;

- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 15 gennaio 2019

La Consigliera Segretario f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

Il Presidente f.f.

F.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata in data 15 gennaio 2019

F.to La Consigliera Segretaria

F.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

15 gennaio 2019

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria

Firmato da:  
Rosa Anna Capria  
Motivo:  
ordinanza

Data: 15/01/2019 21:07:42

Al. 11

## ELENCO CANDIDATI CONSIGLIERI CPO QUADRIENNIO 2019/2022

ordine di arrivo		cognome	nome	data nascita	codFisc
1	AVV.	CAPPONI	MARINA	01/01/1958	CPPMRN58A41I138I
2	AVV.	SANTONI	MATTEO	26/10/1984	SNTMTT84R26D612A
3	AVV.	MARCHESE	SILVIA	04/09/1971	MRCSLV71P44D612L
4	Avv.	MAMMINI	MATTEO	29/05/1982	MMMMTT82E29E625Y
5	Avv.	COCCHI	SILVIA	16/04/1965	CCCSLV65D56D612W
6	Avv.	BENDINELLI	TOMMASO	28/01/1981	BNDTMS81A28D612L
7	Avv.	VETTORI	VERONICA	21/06/1972	VTTVNC72H61D403R
8	Avv.	MANNI	STELLA	27/02/1978	MNNSLL78B67D883N
9	Avv.	BORSOTTI	ELENA	30/10/1984	BRSLNE84R70D612X
10	Avv.	FUMAGALLI	EMANUELA	04/07/1941	FMGMNL41L44D612E
11	Avv.	COSI	CHIARA	05/04/1974	CSOCHR74D45D612J
12	AVV.	BASCHIERA	MARINELLA	19/04/1973	BSCMNL73D59E625X
13	AVV.	TOSI	MATILDE	20/09/1987	TSOMLD87P60I046W
14	AVV.	DANIELA	SCARAVILLI	27/04/1969	SCRDNL69D67D612E
15	AVV.	FRANCESCO	SAMA'	10/06/1969	SMAFNC69H10D612P

### ELENCO CANDIDATI CONSIGLIERI CPO QUADRIENNIO 2019/2022

ordine di arrivo		cognome	nome	data nascita	codFisc
1	AVV.	BASCHIERA	MARINELLA	19/04/1973	BSCMNL73D59E625X
2	Avv.	BENDINELLI	TOMMASO	28/01/1981	BNDTMS81A28D612L
3	Avv.	BORSOTTI	ELENA	30/10/1984	BRSLNE84R70D612X
4	AVV.	CAPPONI	MARINA	01/01/1958	CPPMRN58A41I138I
5	Avv.	COCCHI	SILVIA	16/04/1965	CCCSLV65D56D612W
6	Avv.	COSI	CHIARA	05/04/1974	CSOCHR74D45D612J
7	AVV.	DANIELA	SCARAVILLI	27/04/1969	SCRDNL69D67D612E
8	AVV.	FRANCESCO	SAMA'	10/06/1969	SMAFNC69H10D612P
9	Avv.	FUMAGALLI	EMANUELA	04/07/1941	FMGMNL41L44D612E
10	Avv.	MAMMINI	MATTEO	29/05/1982	MMMMTT82E29E625Y
11	Avv.	MANNI	STELLA	27/02/1978	MNNSLL78B67D883N
12	AVV.	MARCHESE	SILVIA	04/09/1971	MRCSLV71P44D612L
13	AVV.	SANTONI	MATTEO	26/10/1984	SNTMTT84R26D612A
14	AVV.	TOSI	MATILDE	20/09/1987	TSOMLD87P60I046W
15	Avv.	VETTORI	VERONICA	21/06/1972	VTTVNC72H61D403R